



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

Composta da:

Dott. Giancarlo GIROLAMI	PRESIDENTE
Dott. ssa Arianna MAFFIODO	CONSIGLIERE
Dott. ssa Gloria PIETRINI	CONSIGLIERE Rel.

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa di lavoro iscritta al n.ro **335/2013** R.G.L.

promossa da:

**FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI CHIMICA
TESSILE ENERGIA MANIFATTURE FILCTEM – CIGL
Provinciale di Torino**, con sede in Torino, Via Pedrotti n. 5, in
persona del suo segretario responsabile pro tempore Sig. Renzo
Maso, rappresentata e difesa, giusta procura apposta a margine
del ricorso introduttivo al precedente grado di giudizio, sia
congiuntamente che disgiuntamente dagli Avv.ti prof. Vittorio
Angiolini del Foro di Milano, Bruno Cossu del Foro di Roma,
elena Poli e Silvia Ingegneri del Foro di Torino, ed elettivamente
domiciliata ai fini del presente giudizio presso lo studio delle
ultime due in Torino, Via Michele Schina n. 15, per procura a
margine del ricorso introduttivo alla precedente fase di giudizio

APPELLANTE e appellata in via incidentale

CONTRO

PLASTIC COMPONENTS AND MODULES

AUTOMOTIVE S.p.A., in persona del suo procuratore speciale, dott. Orazio Privitera, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Prof. Raffaele De Luca Tamajo, Franco Bonamico, Diego Dirutigliano e Luca Ropolo, presso i quali è elettivamente domiciliata in Torino, Via Mercantini 5, per procura a margine della meoria di costituzione depositata nella fase sommaria

APPELLATA e appellante in via incidentale

Oggetto: repressione di condotta antisindacale

CONCLUSIONI

Per l'appellante principale:

voglia la Corte adita, in parziale riforma dell'impugnata sentenza,

previa, ove occorra, declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza...delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 148/2011, in riferimento agli artt. 3 e 39 Costituzione con conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale

A) accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art. 28 legge 300/1970, dei comportamenti della PLASTIC COMPONENTS MODULES AUTOMOTIVE spa quali descritti in ricorso;

B) di conseguenza adottare ogni provvedimento necessario ed utile a rimuoverne gli effetti, in particolare:

-ordinando alla società appellata di applicare ai dipendenti iscritti alla OS ricorrente e non iscritti ad alcuna OS delle unità produttive di Grugliasco, San Benigno Canavese, Paliano, Caivano e Pisticci o, comunque, delle unità produttive di San Benigno Canavese e Grugliasco, il CCNL del 18.3.2010, quale unico ed esclusivo CCNL valido ed efficace fino alla naturale cessazione dei suoi effetti come prevista nello stesso e di dare conferma di ciò con esplicita dichiarazione scritta da inviare alla OS ricorrente ed ai suddetti dipendenti;

-ordinando l'affissione dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali nonché la pubblicazione a sue spese dello stesso su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale;

C)condannare altresì la convenuta al rimborso di diritti ed onorari e delle spese tutte delle precedenti e della presente fase di giudizio.

Per l'appellata ed appellante incidentale:

Voglia la Corte adita

-respingere l'appello principale e, in accoglimento dell'appello incidentale, riformare il decreto 22-23.1.2012 notificato il 15.4.2013 respingendo le domande proposte col ricorso notificato il 3.1.2012;

-dichiarare in ogni caso la carenza di legittimazione attiva dell'OS appellante quale organismo locale della FILCTEM-CGIL a chiedere l'adozione di provvedimenti afferenti le unità produttive di Paliano, Pisticci e Caivano ovvero, alternativamente, dichiarare l'incompetenza per territorio della

Corte adita ai sensi dell'art.28 legge 300/1970, per essere competenti in riferimento alle predette unità produttive rispettivamente gli uffici giudiziari di Frosinone, Matera e Napoli;

-con ogni consequenziale pronuncia in ordine alle spese di lite.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 28 legge 300/1970, ritualmente notificato e depositato, la FILCTEM-CGIL di Torino adiva il Tribunale di Torino formulando, nei confronti della PLASTIC COMPONENTS AND MODULES AUTOMOTIVE spa (d'ora innanzi, per brevità, solo PCMA) le seguenti conclusioni:

“1) accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art.28 legge 300/1970, dei comportamenti della PLASTIC COMPONENTS MODULES AUTOMOTIVE spa quali descritti in ricorso; (n.d.e.: trattasi, riassuntivamente, dei seguenti comportamenti:

-l'aver unilateralmente imposto la sostituzione di tutta la contrattazione vigente e, segnatamente, del vigente CCNL del 18.3.2010 comparto gomma/plastica (con termine finale di scadenza pattuito al 31.12.2012) con il CCSL sottoscritto in data 13.12.2011 con altre e diverse OO.SS (FIM CISL, UILM, FISMIC, UGL ed Associazione Quadri e Capi Fiat), del tutto estranee alla rappresentanza dei lavoratori degli stabilimenti di Grugliasco, San Benigno Canavese, Paliano, Caivano e Pisticci (ai quali era stato applicato fino a quel momento il CCNL del comparto gomma/plastica e ciò a differenza di quanto avveniva

negli altri otto stabilimenti della società, nei quali invece veniva applicato il CCNL del comparto Industria Metalmeccanica);
-l'aver consapevolmente operato al fine di evitare e nell'aver positivamente negato ogni confronto con le OO.SS del settore Gomma Plastica alle quali erano iscritti i lavoratori degli stabilimenti di Grugliasco, San Benigno Canavese, Paliano, Caivano e Pisticci e nell'averle escluse dalle trattative avviate e concluse con altre OO.SS in ordine alle conseguenze contrattuali e normative dell'avvenuta disdetta da parte della stessa società della contrattazione vigente ed applicata presso tali stabilimenti sia aziendale che interconfederale che nazionale);

2) di conseguenza adottare ogni provvedimento necessario ed utile a rimuoverne gli effetti, in particolare:

-ordinando alla convenuta di applicare ai propri dipendenti delle unità produttive di Grugliasco, San Benigno Canavese, Paliano, Caivano e Pisticci il CCNL del 18.3.2010, quale unico ed esclusivo CCNL valido ed efficace fino alla naturale cessazione dei suoi effetti come prevista nello stesso e di dare conferma di ciò con esplicita dichiarazione scritta da inviare alla OS ricorrente ed a tutti i suddetti dipendenti;

-ordinando l'affissione dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali nonché la pubblicazione a sue spese dello stesso su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale;

3) condannare altresì la convenuta al rimborso di diritti ed onorari e delle spese tutte del presente procedimento.”.

Si costituiva in giudizio la PCMA contestando la sussistenza

dell'asserito comportamento in violazione dell'art.28 legge 300/1970.

All'udienza del 21.1.2012 la FILCTEM-CGIL modificava le conclusioni *“limitando la richiesta di applicazione del CCNL Gomma Plastica agli iscritti FILCTEM ed ai lavoratori non iscritti alle OO.SS”*.

Con decreto del 22.1.2012 depositato il 23.1.2012 il Tribunale di Torino accoglieva parzialmente il ricorso dichiarando antisindacale la condotta della PCMA consistita nel non aver informato ed interpellato il sindacato FILCTEM in merito alle trattative sfociate nell'accordo 13.12.2011 comportante l'estensione a tutti i dipendenti del contratto collettivo specifico di lavoro 29.12.2011 nella sua stesura definitiva concluso con FIM CISL, UILM, FISMIC, UGL ed Associazione Quadri e Capi Fiat; il Tribunale condannava la PCMA a rifondere al sindacato ricorrente metà delle spese di giudizio.

Avverso tale decreto proponeva opposizione la FILCTEM-CGIL, domandandone la riforma sulla base delle seguenti conclusioni:

“a) previa, ove occorra, declaratoria di rilevanza e non manifesta infondatezza...delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge 148/2011, in riferimento agli artt. 3 e 39 Costituzione con conseguente rimessione degli atti alla Corte Costituzionale

b) in parziale riforma del decreto opposto

b1) accertare e dichiarare l'antisindacalità, ai sensi dell'art.28 legge 300/1970, dei comportamenti tenuti dalla convenuta quali

descritti nell'atto di opposizione;

b2) di conseguenza adottare ogni provvedimento necessario ed utile a rimuoverne gli effetti, in particolare:

-ordinando alla convenuta di applicare ai dipendenti iscritti alla OS ricorrente e non iscritti ad alcuna OS delle unità produttive di Grugliasco, San Benigno Canavese, Paliano, Caivano e Pisticci o, comunque, delle unità produttive di San Benigno e Grugliasco il CCNL del 18.3.2010, quale unico ed esclusivo CCNL valido ed efficace fino alla naturale cessazione dei suoi effetti come prevista nello stesso e di dare conferma di ciò con esplicita dichiarazione scritta da inviare alla OS ricorrente ed a tutti i suddetti dipendenti;

-ordinando l'affissione dell'emanando decreto nelle bacheche aziendali nonché la pubblicazione a sue spese dello stesso su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale;

b3) condannare altresì la convenuta al rimborso di diritti ed onorari e delle spese tutte della precedente e presente fase di giudizio (comprensive degli importi versati a titolo di "contributo unificato").".

Si costituiva la PCMA:

- chiedendo dichiararsi l'incompetenza del giudice adito con riferimento ad ambiti territoriali non rientranti nel distretto di competenza del Tribunale di Torino, rispetto alle quali l'organismo locale della FILCTEM-CGIL neppure ha legittimazione ad agire;

-chiedendo la reiezione dell'opposizione;

-chiedendo, in via riconvenzionale, la riforma del decreto 22-23.1.2012, con reiezione delle domande in esso accolte.

Il Tribunale, con sentenza del 12.5.2012 respingeva vuoi la domanda contenuta in ricorso vuoi la domanda riconvenzionale contenuta in memoria e, per l'effetto, confermava il decreto opposto, compensando integralmente le spese di lite.

Avverso tale sentenza ha proposto appello la FILCTEM-CGIL, formulando le conclusioni riportate in epigrafe.

Si costituiva la PCMA (proponendo anche appello incidentale) e formulando le conclusioni trascritte in epigrafe.

All'udienza del 6.2.2014 la Corte decideva la causa come da dispositivo in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ha respinto tanto l'opposizione dell'O.S. alla parte reiettiva del decreto emesso ex art.28 comma I legge 300/1970 in data 22-23.1.2012 quanto la domanda riconvenzionale di parte datoriale osservando:

-che il CC può essere legittimamente sostituito prima della scadenza prevista con "contratto separato", non richiedendosi il consenso di tutte le originarie parti sindacali stipulanti;

-che il CCSL del 13.12.2011 entra in vigore l'1.1.2012, a prescindere dalla data di scadenza (31.12.2012) del preesistente CCNL gomma/plastica 18.3.2010, costituendo ad ogni effetto tale CCSL un nuovo assetto delle relazioni industriali, in forza del principio di effettività che le governa, anche presso impresa

(come la convenuta) nella quale in precedenza era applicato il CCNL del comparto gomma/plastica;

-che il CCSL, stipulato da parti sociali di sicura rappresentatività, è l'unico applicabile dall'1.1.2012 a tutti i dipendenti, non essendovi spazio per la contemporanea applicazione dei due contratti, con diverso ambito di operatività soggettiva (applicazione del vecchio contratto, fino a scadenza, per gli iscritti all'O.S. che non si riconosce nel nuovo contratto; applicazione del nuovo contratto agli iscritti alle OO.SS. stipulanti; applicazione ai non iscritti a nessuna O.S. dell'uno o dell'altro contratto a seconda delle opzioni individuali), in quanto ciò minerebbe la funzione propria del CC di costituire centro di riferimento unitario e generale per tutti gli appartenenti ad una determinata categoria;

-che la condotta della PCMA, consistita nel non aver informato l'O.S. ricorrente dell'avvicendamento dei contratti collettivi e nel non averla invitata al tavolo delle trattative integra gli estremi dell'antisindacalità, dal momento che la trattativa ha, come previsto risultato, quello di estromettere detta O.S. quale parte contraente e posto che trattasi indubbiamente di condotta lesiva dell'immagine del sindacato, nella sua funzione tipica di agente contrattuale.

La FILCTEM-CGIL censura la sentenza:

-nella parte in cui vi si afferma l'immediata sostituzione del CCNL Gomma Plastica sottoscritto dalla O.S. appellante e dalle altre OO.SS. del medesimo settore ad opera del CCSL

sottoscritto il 13.12.2011 dalle sole OO.SS. del settore metalmeccanico, con effetto immediato nei confronti di tutti i lavoratori coinvolti e ciò senza tenere conto del fatto che il CCSL era stato sottoscritto da OO.SS. del tutto estranee alla rappresentanza di tali lavoratori, che erano iscritti alle OO.SS. del CCNL sostituito; in tal situazione, deve ritenersi che il CCNL comparto Gomma Plastica resti in vigore fino alla sua naturale scadenza per i dipendenti iscritti all' O.S. appellante e per i non iscritti ad alcun sindacato;

-nella parte in cui l'operatività del CCSL, immediata e nei confronti di tutti i dipendenti, viene fondata su un "principio di effettività" del quale non si trova traccia né in giurisprudenza né in dottrina;

-per omessa pronuncia in merito all'opposizione, proposta dall'O.S. appellante, in relazione all'ordine di rimozione degli effetti della condotta della PCMA consistita nella preordinata esclusione della O.S. appellante dalla trattativa che condusse alla sottoscrizione del CCSL; a tale condotta, dichiarata antisindacale, deve conseguire l'adozione di tutti i provvedimenti utili a rimuoverne gli effetti (ordine alla PCMA di non applicare il CCSL quanto meno negli stabilimenti di Grugliasco e San Benigno; ordine di affissione del decreto nelle bacheche aziendali e pubblicazione dello stesso, a spese della PCMA, su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale).

Nell'atto di appello, inoltre, viene preso in esame l'art. 8 legge 148/2011, sul quale il decreto del 22.1.2012 aveva fondato

l'affermazione di legittimità dell'operato datoriale (ancorata, invece, dal giudice dell'opposizione al "principio di effettività"). Sostiene l'appellante che la norma non sarebbe applicabile al caso di specie (non vertendosi in ipotesi di specifica intesa di scopo ma di CCSL di primo livello) e che, se ritenuta applicabile, presenti molteplici profili di illegittimità costituzionale.

La PCMA propone appello incidentale relativamente al capo della sentenza in cui si afferma l'antisindacalità della condotta della società per non aver informato ed interpellato la FILCTEM in merito alle trattative sfociate nell'accordo del 13.12.2011; la PCMA, pur ammettendo di non aver invitato la FILCTEM al tavolo in atto con i sindacati metalmeccanici, sottolinea da un lato la propria disponibilità ad un confronto in contemporanea e dall'altro che la FILCTEM era perfettamente a conoscenza del fatto che a Torino era in corso quella trattativa sindacale, avente ad oggetto la possibile individuazione di un contratto di primo livello applicabile a tutte le società del gruppo FIAT e FIAT INDUSTRIAL e che, ciò nonostante, mai chiese di parteciparvi. L'appello principale è parzialmente fondato mentre l'appello incidentale è infondato.

In fatto è pacifico (perché documentalmente provato o non contestato) che:

-la PCMA (facente parte del gruppo FIAT dal dicembre 2007 ed in seguito posta sotto il controllo della Magneti Marelli spa) si occupa della ricerca, produzione e commercializzazione di

componenti plastici per il mercato automobilistico e al 31.12.2011 aveva in Italia 13 stabilimenti;

-in cinque di detti stabilimenti (Grugliasco, San Benigno Canavese, Caivano, Pisticci e Paliano) i rapporti di lavoro sono stati regolati, fino al 31.12.2011, dal CCNL Gomma Plastica mentre negli altri otto stabilimenti si applicava il CCNL settore metalmeccanico;

-il 22.11.2011 la PCMA inviava tanto alle associazioni sindacali facenti capo alle Federazioni Metalmeccaniche quanto alle associazioni sindacali facenti capo alla Federazione Gomma Plastica una lettera di recesso, a far data dall'1.1.2012, da "tutti i contratti applicati nel gruppo FIAT e da tutti gli altri contratti e accordi collettivi aziendali e territoriali vigenti, compresi quelli che contemplano una clausola di rinnovo automatico alla scadenza -per i quali la presente vale anche come espressa disdetta- nonché da ogni altro impegno derivante da prassi collettive in atto." (doc.1 PCMA);

-le società del gruppo FIAT (del quale fa parte la Magneti Marelli e quindi la PCMA) e del gruppo FIAT INDUSTRIAL, a far data dall'1.1.2012, non aderivano più al sistema confindustriale (doc.6 FILCTEM-CGIL);

-tra il 29.11 e il 13.12.2011 si svolse una trattativa unicamente tra FIAT spa (e società del gruppo), FIAT INDUSTRIAL spa (e società del gruppo) da un lato e FIM-CISL, UILM-UIL, UGL Metalmeccanici, FISMIC e Ass.ne Quadri e Capi FIAT (che già avevano sottoscritto il CCSL) dall'altro, che sfociò nella stipula

di un contratto collettivo aziendale (doc.2 PCMA), nel quale si conveniva che a partire dall'1.1.2012 a tutti i lavoratori dei gruppi FIAT e FIAT INDUSTRIAL (tra i quali i dipendenti della PCMA) si sarebbe applicato solo e soltanto il CCSL di primo livello sottoscritto il 29.12.2010 (doc.11 PCMA), nella sua stesura definitiva (in sostituzione del CCNL settore metalmeccanico e degli altri CCNL applicati, e dunque anche del CCNL settore gomma-plastica) ed i conseguenti specifici accordi aziendali "con esclusione di ogni altra possibile fonte contrattuale"; nell'accordo si precisava che "A far data dall'1.12.2012 le società dei gruppi FIAT e FIAT INDUSTRIAL, non aderendo al sistema confindustriale, non applicheranno la contrattualistica definita nell'ambito dello stesso.";

-la PCMA non invitò la FILCTEM-CGIL al tavolo in atto con i sindacati metalmeccanici (circostanza ammessa da PCMC; cfr. pagg. 43 e 44 mem.cost. in appello);

-la PCMA aveva, su loro richiesta, fissato un incontro separato con le Associazioni Sindacali del settore gomma-plastica per il 13.12.2011; tale incontro slittò al 20.12.2011, essendo il 13.12 i componenti della delegazione aziendale impegnati nella sottoscrizione dell'accordo aziendale applicativo del CCSL ai propri dipendenti;

-il 20.12.2011 l'incontro venne tenuto e la PCMA illustrò alle OO.SS del settore gomma-plastica (tra le quali l'attuale appellante) il contenuto dell'accordo del 13.12, applicativo del CCSL 29.10.2010;

-in seguito le OO.SS del settore gomma-plastica aderenti alla CISL ed alla UIL formalizzarono la loro condivisione dell'accordo concluso da FIM-CISL e da UILM-UIL, comunicando che i dipendenti della PCMA iscritti alla FEMCA-CISL ed alla UILCEM-UIL erano da considerarsi, a far data dall'1.1.2012, iscritti rispettivamente alla FIM-CISL ed alla UILM-UIL (doc.7 e da 12 a 17 PCMA), con continuità (anche numerica) di iscrizioni nonostante il mutamento di categoria.

Alla luce dei fatti (sostanzialmente incontrovertiti tra le parti) così come ricostruiti, ritiene la Corte che le censure mosse da FILCTEM-CGIL alla sentenza di primo grado in punto ritenuta non antisindacalità:

-della sostituzione di un contratto collettivo prima della scadenza con altro contratto collettivo effettuata con "contratto separato" senza il consenso degli originari stipulanti;

-dell'applicazione, a partire dall'1.1.2012 a tutti i dipendenti (ivi compresi gli iscritti alla FILCTEM-CGIL delle unità produttive di San Benigno Canavese e Grugliasco, uniche rispetto alle quali, come correttamente eccepito da PCMA, sussiste la competenza per territorio di questo ufficio giudiziario) del CCSL ed alla parallela ritenuta non antisindacalità della cessata applicazione a tale sfera di soggetti (dall'1.1.2012 e dunque anzitempo rispetto alla naturale scadenza) del CCNL settore gomma-plastica del 18.3.2010 (con scadenza al 31.12.2012)

siano destituite di fondamento.

Quanto al primo profilo, ritiene la Corte che sia del tutto legittima la stipula di un nuovo contratto collettivo con OO.SS in tutto o in parte diverse (anche per settore) da quelle che avevano stipulato il precedente; la Corte di Cassazione ha sul punto affermato che “non sussiste nel nostro ordinamento un obbligo a carico del datore di lavoro di trattare e stipulare contratti collettivi con tutte le organizzazioni sindacali, rientrando nell’autonomia negoziale da riconoscere alla parte datoriale la possibilità di sottoscrivere un nuovo contratto collettivo con organizzazioni sindacali anche diverse da quelle che hanno trattato e sottoscritto il precedente.” (cfr.Cass. sentenza n. 14511/2013).

Non si può poi non rilevare come, pacificamente, in otto stabilimenti su tredici (e dunque alla maggioranza dei dipendenti della PCMA) fosse applicato il CCNL settore metalmeccanico anche prima dell’1.1.2012, come la maggioranza delle 27 RSU dei cinque stabilimenti nei quali veniva applicato il CCNL settore gomma-plastica (tra i quali, per quanto qui interessa, Grugliasco e San Benigno Canavese) non fosse (per ammissione di parte appellante; cfr. pag 15 appello) riconducibile alla FILCTEM-CGIL (11 su 27) e come neppure la maggioranza delle 58 RSU di tutti e tredici gli stabilimenti fosse riconducibile alle dissenzienti e non sottoscrittrici del CCSL e dell’accordo aziendale applicativo FILCTEM-CGIL e Fiom CGIL (anche in questo caso per ammissione della stessa parte appellante, dalle cui allegazioni alle pagg. 15 e 16 dell’atto di appello si desume che

su un totale di 58 RSU 16 erano riportabili a FELCAM-CISL, UILCEM-UIL e UGL ed altre 16 erano riportabili alle OO.SS del settore metalmeccanico firmatarie del CCSL e che dunque, per differenza, solo 26 delle RSU erano riconducibili a FILCTEM-CGIL e FIOM CGIL).

Quanto al secondo profilo, questa Corte dissente, come in passato (cfr. sentenza n. 31/2013 in RG n. 592/2012, FIOM/PRIMA INDUSTRIE), dall'affermazione contenuta nella sentenza di primo grado relativa all'operatività, esclusiva e nei confronti di tutti i dipendenti, del CCSL a partire dall'1.1.2012 basata su un indefinito e nebuloso "principio di effettività".

Detta operatività, tuttavia, appare nello specifico (a differenza del caso, esaminato nella citata sentenza n. 31/2013, oggettivamente diverso perché riguardante impresa costantemente aderente al sistema confindustriale) legittima, sebbene per un motivo altro rispetto a quelli ritenuti vuoi dal giudice del decreto (applicazione dell'art.8 legge 148/2011) vuoi dal giudice dell'opposizione (applicazione del "principio di effettività") e precisamente perché a partire dall'1.1.2012 la PCMA, per effetto del recesso dal sistema confindustriale esercitato dal gruppo FIAT (associato all'Unione Industriale di Torino) ex art. 24 comma II CC, non aderiva più a detto sistema e non era dunque più tenuta (per un verso essendo venuto meno il vincolo associativo e per altro verso non essendo la PCMA parte stipulante del CCNL fino a quel momento applicato, né direttamente né attraverso Federgomma, soggetto titolare in via

originaria ed autonoma e non in forza di mandato, della legittimazione a negoziare) a rispettare le intese sindacali sottoscritte dall'associazione del settore (nella specie, appunto, Federgomma) ed era invece, a partire da quella data, libera di applicare a tutti i propri dipendenti solo e soltanto il (legittimamente stipulato) CCSL 29.12.2010 nella stesura definitiva del 13.12.2011.

A ciò aggiungasi che la S.C., nella sentenza n.14511/2013, ha affermato che: “Non costituisce condotta antisindacale...il comportamento del datore di lavoro il quale abbia sottoscritto un nuovo contratto collettivo, sostituendo il trattamento in precedenza applicato, frutto di accordo con alcune organizzazioni sindacali, con il trattamento concordato con altri sindacati ed imponendo tale nuovo trattamento agli iscritti al sindacato non stipulante...”.

Infondato è anche l'appello incidentale della PCMA.

La PCMA ha ammesso di non aver coinvolto la FILCTEM-CGIL nelle trattative in corso con le OO.SS del settore metalmeccanico volte a individuare nel CCSL di primo livello sottoscritto il 29.12.2010 con FIM-CISL, UILM-UIL, UGL Metalmeccanici, FISMIC ed Associazione Quadri e Capi FIAT l'unica contrattazione collettiva da applicare a tutti i dipendenti a partire dal gennaio 2012 (pagg. 8, 43 e 44 della mem. Cost. in appello di PCMA) e dunque tali da produrre come inevitabile e del tutto previsto (e voluto) risultato l'estromissione della FILCTEM-CGIL quale parte contraente della contrattazione collettiva

applicata fino a quel momento in un certo numero di unità produttive (cinque).

Tale condotta è sicuramente antisindacale (perché discriminatoria e lesiva dell'immagine del sindacato e della funzione sua propria di agente contrattuale; cfr.Cass. sentenze n. 212/2008 e 9991/1998), in considerazione del fatto che, essendosi le trattative svolte sotto la vigenza del CCNL comparto gomma-plastica 18.3.2010 (disdettato solo a partire dall'1.1.2012), la PCMA era (ancora) tenuta a rispettare le previsioni contrattuali collettive riguardanti le Relazioni Industriali, dalla cui complessiva lettura, pur in assenza della espressa previsione di un dovere di informativa, si desume, come condivisibilmente ed esaustivamente osservato dal giudice del decreto (sul punto confermato in sede di opposizione), "il diritto della FILCTEM-CGIL ad essere informata ed interpellata su quanto l'azienda era intenta a sviluppare...e di essere interpellata in modo paritario con organizzazioni sue concorrenti aderenti alla CISL e alla UIL..." al fine di consentire alla stessa "di informare i lavoratori a lei aderenti e comunque i lavoratori degli stabilimenti interessati assumendo, in rappresentanza degli stessi, quelle iniziative di condivisione o di contrasto che poteva ritenere meritevoli di interesse".

La lettura del titolo I del CCNL settore gomma plastica, dedicato appunto alle relazioni industriali, rivela infatti a chiare lettere che dette relazioni dovevano ispirarsi al coinvolgimento, di fatto

attuato con un' ampia previsione dell'esame congiunto delle problematiche aziendali e lavorative.

La reiezione dell'appello incidentale datoriale comporta accoglimento (nei limiti sotto meglio specificati) dell'appello principale relativamente alla censura attinente all'omessa pronuncia in ordine ai provvedimenti richiesti dall'O.S. ex art.28 comma I Legge 300/1970.

E' vero infatti che, a fronte della ritenuta antisindacalità di una parte della condotta datoriale della quale si chiedeva la repressione, nulla è stato disposto.

Ritiene questa Corte che, ai fini della rimozione degli effetti della condotta ritenuta antisindacale (perché discriminatoria e lesiva della credibilità e dell'immagine dell'O.S.) debba essere ordinata la richiesta affissione del decreto nelle bacheche aziendali degli stabilimenti di Grugliasco e San Benigno Canavese (per i quali sussiste la competenza per territorio di questo Ufficio giudiziario), affissione in qualche modo risarcitoria e ripristinatoria del prestigio violato.

Eccessiva pare invece la richiesta pubblicazione del decreto su almeno tre quotidiani a tiratura nazionale, anche in considerazione del fatto che tale tipo di diffusione è previsto, dal comma V dell'art.28 legge 300/1970, per il diverso e più grave caso di inottemperanza al decreto, cosa che rivela una evidente sproporzione tra il provvedimento richiesto e la condotta in concreto repressa.

Per quanto attiene, infine, al richiesto ordine a PCMA di applicare il CCNL settore gomma-plastica fino alla naturale scadenza ai dipendenti iscritti alla FILCTEM-CGIL o non iscritti ad alcuna O.S. (quanto meno nelle unità produttive di San Benigno Canavese e Grugliasco), ritiene la Corte che tale provvedimento non sia concedibile, poichè la sottoscrizione delle intese sindacali del 13.12.2011 (comprehensive della previsione di applicabilità a tutti i dipendenti dall'1.1.2012) non è effetto della ritenuta violazione degli obblighi di informazione (posto che all'intesa si sarebbe comunque pervenuti); si rileva poi che il CCNL settore gomma-plastica è medio tempore scaduto (il 31.12.2012) e che è stato rinnovato l'8.1.2014.

La complessità della questione affrontata e l'esito complessivo della controversia legittimano l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.

P . Q . M .

Visto l'art. 437 c.p.c.

-in parziale accoglimento dell'appello principale, ordina l'affissione nelle bacheche aziendali del decreto del Tribunale di Torino emesso in data 22.1.2012

-respinge l'appello incidentale

-compensa tra le parti le spese del grado.

Così deciso all'udienza del 6.2.2014

IL CONSIGLIERE Est.

Dott.ssa Gloria PIETRINI

IL PRESIDENTE

Dott. Giancarlo GIROLAMI

